

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		CAPONI	1062
PRESIDENTE	1042, 1043	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>	
TREBBI	1042	<i>finanze</i>	1067
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>		Disegno di legge (Discussione e approva-	
<i>finanze</i>	1042, 1043	<i>zione):</i>	
GRILLI GIOVANNI	1042, 1043	Autorizzazione a cedere a titolo gratuito	
Disegno e proposte di legge (Discussione		al Centro Triestino per la diagnosi e	
<i>e approvazione):</i>		cura dei tumori alcune aree intavolate	
Trattamento economico di missione e di		al demanio dello Stato, estese complessi-	
trasferimento dei dipendenti statali		vamente metri quadrati 2.832 circa,	
<i>(Approvato dalla V Commissione per-</i>		site in Trieste e destinate alla costru-	
<i>manente del Senato).</i> (2816);		zione della sede di tale Centro. (<i>Modi-</i>	
MAGLIETTA ed altri: Proroga al 30 giugno		<i>ficato dalla V Commissione permanente</i>	
1961 del termine previsto per il tra-		<i>del Senato).</i> (2675-B)	1067
sloco con diritto al rimborso di spese		PRESIDENTE	1067
di famiglia e delle masserizie nei tra-		PATRINI, <i>Relatore</i>	1067
sferimenti dei dipendenti statali. (322);		Proposta di legge (Discussione e approva-	
PINNA ed altri: Modificazione dell'articolo		<i>zione):</i>	
7 della legge 29 giugno 1951, n. 489,		Senatore SALARI: Misura delle comparte-	
sul trattamento economico di missione		cipazioni alle pene pecuniarie per gli	
e di trasferimento dei dipendenti sta-		scopritori delle frodi nella prepara-	
tali. (1385)	1043	zione e commercio dei prodotti agrari	
PRESIDENTE	1043, 1047, 1050, 1058	e delle sostanze di uso agrario. (<i>Ap-</i>	
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	1060, 1061	<i>provata dalla V Commissione perma-</i>	
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		<i>nente del Senato).</i> (1436)	1068
<i>il tesoro</i>	1043, 1047, 1048, 1050	PRESIDENTE	1068
PINNA	1061	ZUGNO, <i>Relatore</i>	1068
ANGELINO PAOLO	1047, 1048, 1061	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le</i>	
RAUCCI	1048, 1049, 1058, 1061	<i>finanze</i>	1068
SERVELLO	1060	Disegno di legge (Discussione e approva-	
RESTIVO	1061	<i>zione):</i>	
Proposte di legge (Discussione e approva-		Autorizzazione alla emissione di obbliga-	
<i>zione):</i>		zioni da parte dell'Istituto federale di	
GRIFONE ed altri e VETRONE ed altri:		credito agrario per l'Italia centrale	
Nuova disciplina della perizia dei ta-		con sede in Roma (2785)	1069
bacchi greggi. (<i>Modificata dalla V</i>		PRESIDENTE	1069, 1070
<i>Commissione permanente del Senato).</i>		SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	1069, 1070
<i>(454-583-B)</i>	1061	RAFFAELLI	1069, 1070
PRESIDENTE	1061, 1063, 1067	ANGELINO PAOLO	1070
ZUGNO, <i>Relatore</i>	1061	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1071

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

La seduta comincia alle 9,30.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene alla seduta, senza voto deliberativo, il deputato Pinna per la discussione della sua proposta di legge n. 1385, oggi all'ordine del giorno.

Comunico altresì che i deputati Nicoletto e Negrari sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente, dai deputati Caponi e Baldelli.

TREBBI. Desidererei sapere dall'onorevole Rappresentante del Governo se è possibile avere informazioni circa l'agitazione in atto effettuata dal personale dei dicasteri finanziari, informazioni che, del resto abbiamo già chiesto in altre occasioni.

PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Rappresentante del Governo nel caso volesse fare comunicazioni riguardo all'argomento della agitazione del personale dei dicasteri finanziari. Mi è pervenuta notizia che proprio ieri è stata tenuta una riunione degli organi responsabili riguardo a tale questione.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accolgo la richiesta per fare alcune comunicazioni che riguardano la competenza della Commissione.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, venne — qualche tempo fa — d'intesa con il Ministro della sanità, nominata una commissione che aveva il compito di accertare l'esistenza del lasioderma nelle sigarette del Monopolio. La commissione era composta da insigni studiosi: il professor Antonio Servadei, titolare della cattedra di entomologia dell'Università degli studi di Padova, il professor Guido La Parola, capo dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità di Roma, il professor Emanuele Traversa, ispettore generale e medico provinciale di Roma, il dottor Nicola Carugno, chimico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e il dottor Raffaele Cavalloro, entomologo all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi — sezione di Scafati — segretario.

Questa Commissione allo scopo di rendersi conto della situazione, anche per quanto riguarda la disinfestazione, la parte igienica ed altro, relativa ai tabacchi, ha visitato i più importanti stabilimenti dopo di che ha

redatto una relazione veramente pregevole dal punto di vista scientifico, che è stata presentata alla Presidenza del Senato e alla Presidenza della Camera perché venisse posta a disposizioni dei parlamentari. Sia il Presidente Merzagora sia il Presidente Leone, hanno, però, fatto conoscere l'opportunità di distribuire detta relazione anche ai parlamentari delle rispettive Commissioni Finanze e tesoro. Ho quindi il piacere di consegnare il testo integrale della relazione suddetta avvertendo che quanto è detto e suggerito nella relazione, è già in atto onde evitare questo inconveniente che è di modestissime proporzioni rispetto anche a quanto si registra negli altri paesi.

Desideravo anche informare che è all'esame di una commissione a livello interministeriale, il problema del sale industriale. Ricordo che vi fu un ampio dibattito sulla politica del sale ed in quella circostanza, specie i colleghi siciliani, fecero notare l'opportunità di valorizzare queste risorse. Posso informare gli onorevoli colleghi che si sta esaminando proprio questa possibilità anche per fronteggiare le crescenti richieste di sale industriale dato che siamo costretti ad importare sale. Non appena i lavori della Commissione incaricata di questo studio saranno giunti ad una fase conclusiva, avrò il piacere di comunicare i risultati raggiunti così da aprire in questa sede, una esauriente discussione.

A proposito del sale, debbo anche dire che l'Amministrazione sarà lieta di invitare gli onorevoli parlamentari di questa Commissione, come di quella del Senato, a visitare le saline di Margherita di Savoia, visita che verrà effettuata dopo Pasqua. È questa veramente una azienda grandiosa che fa onore a chi la dirige ed è bene che gli onorevoli colleghi ne abbiano diretta conoscenza. Vedremo se, eventualmente, potranno partecipare alla visita anche i congiunti degli onorevoli parlamentari.

GRILLI GIOVANNI. Vorrei ricordare che il Ministro Trabucchi promise una visita al Centro meccanografico.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Verrà effettuata, così come effettueremo una visita alle manifatture tabacchi di Roma che sono un gioiello per quanto riguarda la meccanizzazione. Sarà, questa, una visita veramente istruttiva.

Per quanto riguarda gli organici del Ministero delle finanze posso informare gli onorevoli colleghi che, già da tempo, il ministro si era reso promotore di uno schema di provvedimento nel quale venivano quasi integral-

mente accolte le richieste provenienti dalle organizzazioni sindacali. In un primo tempo si incontrarono resistenze presso il Tesoro ma ora tali resistenze sono pressoché superate e la cosa è avviata verso una felice soluzione soddisfacendo una annosa richiesta, l'adeguamento degli organici. Ritengo che nell'imminente dibattito parlamentare potremo dare notizie più esaurienti.

GRILLI GIOVANNI. Le informazioni che noi abbiamo sono quelle che si leggono sulla stampa e sembrano diverse.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non sono di fonte esatta. Posso dire agli onorevoli colleghi che la questione si avvia a soddisfacente soluzione. È un problema molto complesso.

PRESIDENTE. Esaurita la discussione su questo punto possiamo passare all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta di oggi.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2816) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Maglietta ed altri: Proroga al 30 giugno 1961 del termine previsto per il trasloco con diritto al rimborso di spese di famiglia e delle masserizie nei trasferimenti dei dipendenti statali (322); Pinna ed altri: Modificazione dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica; e delle proposte di legge: « Proroga al 30 giugno 1961 del termine previsto per il trasloco con diritto al rimborso di spese di famiglia e delle masserizie nei trasferimenti dei dipendenti statali », d'iniziativa dei deputati Maglietta, Barontini e Nannuzzi; e « Modificazione dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali », d'iniziativa dei deputati Pinna, Amadei, Berlinguer, Greppi, Comandini, Musotto, Paolucci.

Il Relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge

che oggi si presenta alla nostra discussione riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, già approvato dalla competente Commissione del Senato ebbe, nell'altro ramo del Parlamento, un *iter* piuttosto lungo e dibattuto.

La ragione delle modifiche è stata ravvisata nella necessità di riunire in un unico testo le varie disposizioni susseguitesi dal 1951 in poi. Esse sono contenute: nella legge 5 dicembre 1955, n. 1214, sull'abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti di viaggio compensati da indennità; nella legge 15 ottobre 1957, n. 980, che ha abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1; nella legge 6 marzo 1958, n. 176, che ha disciplinato su nuovi criteri l'indennità supplementare che si riferisce al doppio decimo precedentemente in vigore; nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, che ha dettato disposizioni per la maggiorazione delle indennità di missione e di prima sistemazione in relazione al ripristino delle ritenute erariali, ripristino che avvenne con la legge 8 aprile 1952, n. 212.

A tutte queste disposizioni di legge si sono poi aggiunti: numerose circolari, istruzioni ministeriali ed anche pronunciamenti da parte del Consiglio di Stato, fra cui quello relativo alla riduzione da tre a due del numero delle classi di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

C'è poi la necessità di una armonizzazione con i criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che regola il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato circa una preminenza di funzioni affidata al personale delle carriere direttive.

Ma la ragione preminente — afferma anche la relazione che accompagna il disegno di legge — che ha consigliato e reso anche urgente la predisposizione di un nuovo testo di legge, è data dalla opportunità di adeguare al mutato costo della vita le diarie e le indennità in atto.

Al Senato questa legge è stata lungamente dibattuta tanto che, iniziata la discussione il 15 gennaio 1960, si è arrivati alla conclusione il 2 febbraio di quest'anno. Le ragioni principali di questo dibattito sono concretate, direi, in pochi articoli e precisamente negli articoli 1, 6 e 22. Io non penso di analizzare tutti gli articoli del disegno di legge poiché la maggior parte di essi non porta grandi innovazioni ma soltanto dei perfezionamenti dovuti alla esperienza dell'applicazione delle indennità. Potremmo soffermarci sui tre articoli accen-

nati; 1, 6 e 22 e poi sull'articolo 24 che al Senato non ebbe una trattazione particolare mentre oggi qualche categoria di dipendenti statali ne chiede una modifica.

L'articolo 1 che disciplina i limiti di tempo e di distanza entro i quali è corrisposta l'indennità di trasferta, prevede il ripristino della riduzione della diaria dopo i primi 30 giorni che era già contenuta in disposizioni precedenti alla fine della guerra ma che fu poi abolita per difficoltà di ambientamento conseguenti alla guerra stessa. La discussione si incentrò su questo problema, della riduzione della diaria cioè dopo i primi 30 giorni, osservandosi che alcune categorie di dipendenti (funzionari del registro, funzionari delle imposte, ecc) per gli accertamenti che debbono compiere, specialmente in relazione ai bilanci di grandi società, facilmente superano il detto periodo e spesso anche i 90, i 180 giorni di missione. Il concetto era quello di non ridurre eccessivamente questa indennità per funzionari che durante il tempo impiegato per effettuare gli accertamenti, compiono una funzione utilissima che deve essere incoraggiata nelle sue conclusioni.

La questione è stata risolta dalla Commissione senatoriale ed io penso di concordare — e spero che anche la nostra Commissione vorrà essere d'accordo — con la conclusione a cui si è pervenuti e cioè portare il limite, per alcune categorie di dipendenti, da 30 a 45 giorni. Resta inalterata la riduzione del 20 per cento per le missioni di durata eccedente i 90 giorni così come resta inalterata la disposizione secondo la quale la corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad apposita motivazione ministeriale quando la missione si protragga oltre i primi 180 giorni.

In realtà, prima di tale riduzione, le variazioni in meno erano molto più forti perché arrivavano ad un terzo per il primo limite e alla metà per i limiti successivi. Oggi sono state molto migliorate nel senso di attenuare i coefficienti di riduzione che sono ridotti al 10 ed al 20 per cento dopo 45 e dopo 90 giorni. Penso si possa concordare su questi limiti perché al Senato fu fatta una discussione approfondita che mi son fatto dovere di leggere. Altri articoli (dal 2 fino al 5) disciplinano questa corresponsione a seconda dei vari casi riportandosi alle esperienze acquisite e quindi ai miglioramenti anche nella applicazione della indennità di missione e di trasferimento.

Sull'articolo 6 si è avuto un lungo dibattito. Esso introduce una discriminazione per quanto riguarda le missioni eseguite nei vari centri, a seconda della popolazione. Si inten-

deva apportare a questa applicazione il coefficiente di riduzione del 10 per cento per i centri con popolazione inferiore ai 500 mila abitanti e del 20 per cento per centri inferiori ai 50 mila abitanti. La ragione di questa discriminazione risiede appunto nel fatto che si ritiene che, nei centri minori, la spesa di soggiorno per i funzionari che si recano in missione, sia inferiore a quella nei più grandi centri. Ritengo, questo, un criterio molto logico e giusto perché, se si può avere il caso in cui, in grandi città, per l'esistenza di determinate organizzazioni di ristoranti a prezzo fisso, tavole calde e via dicendo, si può sostenere una certa determinata spesa piuttosto ridotta, la norma è, tuttavia, che, nelle grandi città, si va incontro a maggiori spese in ispecie per quanto riguarda l'alloggio.

La norma ha anche un altro aspetto che venne posto in evidenza, nella discussione, dal Rappresentante del Governo e che mi pare possa e debba essere condiviso, cioè che, con i coefficienti di riduzione riferiti alla entità della popolazione dei centri in cui la missione è eseguita, si viene a limitare la ricerca di un altissimo numero di missioni speciali, specie nei piccoli centri che sono la grande maggioranza. Sugli 8.000 comuni italiani, i centri superiori ai 500 mila abitanti sono poco numerosi, mentre i centri superiori ai 50 mila abitanti sono dell'ordine anche essi, di poche diecine; il grosso dei comuni è, invece, inferiore ai 50 mila abitanti. Questo criterio va riferito anche alla limitazione della spesa, che, diversamente, avrebbe superato, almeno a quanto risulta dagli apprezzamenti fatti al Senato, di una somma tra i 10 e i 20 miliardi le previsioni maggiori. Ritengo che questo criterio possa essere accettato perché, altrimenti, il Governo si sarebbe trovato nella impossibilità di aggiornare queste indennità, cosa questa che, invece, è diventata urgente. Non è però soltanto il criterio del minor compenso che deve disciplinare il numero delle missioni; l'abuso è sempre da deplorare ed il Governo dichiarò, durante la discussione al Senato, di aver già rivolto alle dipendenti amministrazioni un invito a regolare più severamente le missioni dei funzionari onde non avessero a verificarsi abusi.

Ritengo che sull'articolo 6, salvo quanto potrà ulteriormente emergere durante la discussione dell'articolo stesso, non vi sia, per ora, altro da dire.

Un articolo che merita un cenno particolare, è l'articolo 13 che porta una innovazione data, naturalmente, dal progresso. Esso si occupa delle missioni svolte dal personale

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

con funzioni ispettive ed innova circa l'uso di mezzi propri di trasporto con la corresponsione di una indennità di lire 30 al chilometro. È evidente che, specialmente per missioni brevi e non molto lontane dalla residenza dell'ufficio, si debba ammettere il criterio del rimborso per il trasporto con mezzo proprio che, del resto, consente anche una economia per l'erario.

Sorvolando su altri articoli che non contengono innovazioni né profonde né di merito, passerei ora all'esame dell'articolo 22 il quale innova prevedendo la facoltà per tutte le amministrazioni di ridurre per i personali dipendenti ed in casi speciali le diarie stabilite con carattere di generalità. Innovazione — dice la relazione al disegno di legge — che si è resa necessaria per il particolare carattere di alcune missioni, la frequente ricorrenza delle stesse ed il luogo dove queste si svolgono, tanto più che con l'articolo seguente, le emanande norme riguardano anche gli enti locali, gli enti parastatali e in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico nei confronti dei quali, può, più frequentemente, ricorrere l'applicazione di detta facoltà.

La discussione su questo articolo, fu veramente serrata tanto che si pervenne ad una nuova formulazione dell'articolo stesso portando un certo controllo alla facoltà della amministrazione di ridurre questa indennità tabellare stabilita in senso generale. E, mentre l'articolo 22, nella stesura del disegno di legge originario così recitava: « È data facoltà a tutte le amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, di ridurre per i dipendenti personali le indennità di trasferta spettanti a norma della presente legge quando, per il particolare carattere delle missioni, la frequente ricorrenza delle stesse ed il luogo dove queste si svolgono, consiglino una riduzione », la nuova formulazione ora al nostro esame, recita invece: « Tutte le amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno facoltà di determinare, con provvedimento del ministro, indennità di trasferta ridotte in relazione a quelle spettanti a norma della presente legge.

Tale riduzione deve essere determinata per singoli settori dell'amministrazione, tenuto conto del carattere particolare delle missioni, della loro frequente ricorrenza e del luogo dove esse si svolgono ».

Questa nuova formulazione ha introdotto il provvedimento del Ministro e quindi il controllo da parte dell'autorità centrale sulla riduzione, che poteva prestarsi — si era affermato al Senato — anche a criteri, direi, arbi-

trari che sfuggivano a qualsiasi controllo poiché la facoltà era genericamente intesa.

L'articolo 23 estende l'applicazione delle nuove tabelle a tutti gli altri enti, compresi gli enti locali, ai segretari comunali e provinciali, al personale di ruolo degli enti locali, degli enti parastatali ed in generale agli enti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, nonché a quelli comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria. Non può, l'estensione, tuttavia eccedere i limiti stabiliti per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabile. Quindi la norma è estesa a tutte le altre amministrazioni ma i limiti stabiliti per i dipendenti dello Stato non possono essere, comunque, superati. « I dipendenti statali — recita l'articolo — che compiano missioni per conto degli enti o istituti di cui al precedente comma, ed anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento ».

Non avrei altro da sottoporre alla attenzione della Commissione, se non mi fosse pervenuto, così come è pervenuto anche agli onorevoli colleghi e come è pervenuto anche, e da lui ne ho avuto conferma, all'orecchio dell'onorevole sottosegretario De Giovine, il rilievo che l'articolo 24 pone una questione piuttosto drastica che danneggerebbe alcune categorie di dipendenti statali, precisamente il personale che gode di una indennità riferita alla indennità di missione, personale dipendente dall'amministrazione centrale che è comandato in sedi periferiche come i dipendenti della Corte dei conti, della Ragioneria generale dello Stato, e del Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda i Provveditorati alle opere pubbliche nei capoluoghi di provincia. Poiché il loro trattamento è legato alla indennità di missione e poiché l'articolo 24 recita che « tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » questi funzionari verrebbero a trovarsi nella condizione di non poter beneficiare dell'aumento generale apportato con il provvedimento in esame. Avrebbero quindi fatto presente questa loro situazione e mi pare che il rilievo meriti considerazione e, direi anche, accoglimento, salvo però la considerazione che noi ammetteremo il principio di una deroga alla limitazione posta dall'articolo 24 soltanto per le tre categorie di funzionari che ho sopra citate, categorie che godono del trattamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo

luogotenenziale del 7 giugno 1945, n. 320 che, del resto, è rispettato anche dalla legge in vigore, la legge 29 giugno 1951, n. 489, legge base che disciplina le indennità di missione e di trasferimento. Avevo comunque preparato anche un emendamento da sottoporre all'approvazione della Commissione senonché l'onorevole rappresentante del Governo ha fatto presente l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in esame, veramente atteso da parte di tutti i dipendenti pubblici ed il particolare momento in cui ci troviamo, alla vigilia, cioè, della Pasqua che riporterebbe, qualora apportassimo delle modificazioni, l'approvazione del provvedimento non dico molto lontano, ma, comunque, alla ripresa dei lavori dopo le feste pasquali.

Io, naturalmente, mi astengo dal presentare questo emendamento: ci limiteremo, penso, a presentare un ordine del giorno tanto più che ho avuto assicurazione dal rappresentante del Governo che, per tutte le indennità commisurate all'indennità di missione, è in preparazione un apposito disegno di legge. Mi sono limitato a quelle categorie che si trovano in particolari condizioni, ma in realtà rimangono bloccate tutte le indennità commisurate all'indennità di missione, il che non è giusto. Poiché per questo disegno di legge la copertura prevista era tale per cui non era possibile comprendere anche il nuovo adeguamento per indennità minori commisurate all'indennità di missione, il Governo ha pensato di provvedere con un apposito provvedimento. Mi limiterò a presentare, quindi, un ordine del giorno che contempi la materia trattata.

Un'altra questione che mi pare sia degna di essere considerata, riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo 24: « Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della capitale ».

Questi funzionari dell'amministrazione centrale che sono dislocati alla periferia, godono del trattamento speciale in quanto — dice il capoverso — compiono un trasferimento dalla capitale in una sede periferica; quando invece da una sede periferica passano ad altra sede periferica perdono il diritto al trattamento speciale. È una questione che merita la nostra attenta considerazione. Ma, ripeto, per non ritardare l'approvazione del provvedimento che è molto atteso dagli interessati, propongo semplicemente di rin-

viare la questione al nuovo disegno di legge di cui abbiamo detto poc'anzi.

Per la copertura della spesa, il disegno di legge non prevede niente di particolare poiché — si afferma — gli oneri restano contenuti negli attuali stanziamenti di bilancio tenendo conto principalmente di due considerazioni: il richiamo all'uso più moderato e controllato delle missioni e la discriminazione che si è fatta nei compensi a seconda della popolazione dei centri in cui si eseguono le missioni. Infatti la maggior parte delle missioni riguarda appunto i piccoli centri per i quali è previsto un compenso inferiore.

Dalla discussione svolta al Senato si apprende che la spesa complessiva per missioni e trasferimenti si aggira di poco sopra i 30 miliardi, ma in realtà non è stato possibile precisare questo punto; si ritiene però che applicando le nuove tabelle si dovrebbe restare entro i limiti della spesa precedente. Mi pare di non dover segnalare altro di particolare se non raccomandare ai componenti della Commissione di voler dare la loro approvazione perché il provvedimento, molto atteso dai dipendenti dello Stato, possa entrare in vigore al più presto.

La relazione al disegno di legge governativo contiene anche una tabella comparativa tra le misure dei compensi in atto e le nuove misure che verrebbero corrisposte con l'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda la proposta di legge Maglietta ed altri (n. 322), con la quale si proroga al 30 giugno 1961 il termine previsto per il trasloco con diritto al rimborso di spese di famiglia e delle masserizie nei trasferimenti dei dipendenti statali, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario motivandolo con argomenti che mi pare di dover condividere. Infatti è stato rilevato dalla Commissione bilancio che il termine previsto dalla legge precedente è scaduto il 30 giugno 1956 e pertanto si tratterebbe di prorogare un termine scaduto da oltre quattro anni; inoltre si ricorda che il trasloco dei dipendenti statali può essere effettuato al massimo entro tre anni. La lunghezza del tempo posto a disposizione lascia prevedere che tutti i dipendenti statali trasferiti abbiano avuto la possibilità di trovare una abitazione. Infine si osserva che non è indicato, nell'articolo 2, l'ammontare dell'onere.

Io debbo condividere questo parere contrario oltre che per la ragione ultima — non è indicato l'ammontare dell'onere — anche per

la considerazione proprio del merito della proposta.

La proposta di legge Pinna ed altri n. 1385, prevede la modificazione dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

L'articolo 7 della legge 29 giugno 1951, n. 489, cioè l'articolo 10 del nuovo disegno di legge di cui ci siamo testé occupati, prevede che ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con il titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Mi pare che tutto si ridurrebbe nella soppressione delle parole: « con treno diretto », poiché l'onorevole Pinna ha avuto presente in modo particolare i tragitti per raggiungere la Sardegna, che si effettuano per via mare o per via aerea.

Noi ci troviamo di fronte ad una disposizione che è stata riportata nell'articolo 10 e non potremmo modificare per le ragioni che ho già detto nel corso della mia relazione: accettando la proposta dell'onorevole Pinna come emendamento all'articolo 10 il disegno di legge dovrebbe ritornare al Senato e quindi la sua approvazione definitiva verrebbe rimandata a dopo Pasqua. Io credo che, avendo assicurazione da parte del rappresentante del Governo, potremmo limitarci ad approvare un ordine del giorno perché la modificazione proposta dall'onorevole Pinna venga inclusa nel disegno di legge in preparazione da parte del Governo.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetterebbe un ordine del giorno in tal senso che sarà tenuto presente nella preparazione del nuovo disegno di legge.

PINNA. È una questione di giustizia. La Sardegna fa o non fa parte dell'Italia?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In pratica si è sempre tenuto conto della particolare situazione di quei dipendenti che si recano in Sardegna.

PINNA. Presente teoricamente, perché in concreto il dipendente non viene pagato! Sono gli interessi, badi — io ignoravo il problema — che mi hanno pregato di farmi loro portavoce.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si sarà trattato di qualche caso iso-

lato in qualche amministrazione. Per quanto riguarda la nostra amministrazione essa è comprensiva e poiché durante la discussione del presente disegno di legge abbiamo avuto contatti con tutti i sindacati di tutte le categorie, da la mia assicurazione precisa che la questione non è stata mai sollevata.

PINNA. Ma se sono stati proprio i sindacati a pregarmi di prospettare la questione!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le discussioni sono durate dei mesi e mai, ripeto, è stata sollevata tale questione; comunque, potremmo tenerla senz'altro presente.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Penserei, onorevole Presidente, qualora non ostino difficoltà di altro genere, che la proposta dell'onorevole Pinna venisse rinviata lasciandola impregiudicata per discuterla, se mai, a parte, dato che non vedo la ragione per la quale, se la Commissione fosse d'accordo nell'approvare il provvedimento, dovremmo rimandare questa approvazione semplicemente per questa circostanza. Abbiamo l'assicurazione del Governo che la disposizione viene applicata e noi ci riserviamo allora o di riesaminarla, oppure di pregare il Governo di comprenderla nel disegno di legge che riguarda l'applicazione delle altre indennità commisurate alla indennità di trasferta.

PINNA. Sono stati presentati anche altri emendamenti!

CASTELLUCCI, *Relatore*. Riterrei opportuno, quindi, rinviare la discussione della proposta n. 1385.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sui provvedimenti.

ANGELINO PAOLO. L'onorevole Relatore ha accennato ai difetti di questo disegno di legge; difetti rimasti malgrado il serio lavoro compiuto dalla V Commissione permanente del Senato. Dobbiamo, in particolare, soffermarci su di una questione pregiudiziale, la discriminazione, cioè, che si tende ad introdurre tra funzionari che hanno raggiunto lo stesso grado (adesso si chiama il coefficiente) discriminazione basata sulle cosiddette qualifiche o funzioni; funzioni direttive, funzioni di concetto, funzioni esecutive, mentre, perfino nel passato regime, a parità di grado, si corrispondevano le medesime indennità di missione, indipendentemente da altre questioni. Il personale di concetto, il personale esecutivo, risentono di questa discriminazione che è un po' medioevale. È inopportuno ricreare delle differenziazioni tra gli stessi lavoratori dello Stato, tra i burocrati, intesa, questa parola, nel senso migliore. Vorremmo

quindi che questa discriminazione fosse cancellata perché, anche se la differenza non è molta — come ho potuto constatare guardando le tabelle di indennità di missione — tra funzionario e funzionario di diverse funzioni ma aventi coefficiente corrispondente al grado pari, rimane pur sempre questa discriminazione che è poco simpatica.

L'onorevole Relatore ha inoltre rilevato alcune manchevolezze nel disegno di legge che richiedono una opportuna correzione.

È ben vero che egli raccomanda di non apportare modificazioni al testo già approvato dal Senato, il quale — ho già detto — ha compiuto un buon lavoro portando le riduzioni dal 10 al 5 per cento e dal 20 al 10 per cento. Il lavoro del Senato è ben fatto ma qualcosa è rimasto ancora da migliorare nel disegno di legge. Mi occuperò, in modo particolare, dell'articolo 24. Non posso, nei confronti di detto articolo, seguire l'onorevole Relatore quando dice che non apportando modifiche, riusciremo ad ottenere l'approvazione del provvedimento prima delle ferie pasquali come non posso seguirlo là dove dice che, rinviare la proposta di legge dell'onorevole Pinna si rende necessario perché altrimenti riterremmo l'approvazione del provvedimento, perché ci dobbiamo rendere conto di quanto sarebbe ridicolo fare una legge *ad hoc* per sopprimere tre parole di un'altra legge.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Abbiamo la promessa in uno schema di disegno di legge in preparazione.

ANGELINO PAOLO. Le leggine fatte a spizzico svisiscono anche il lavoro del Parlamento e non credo che tutti i funzionari dello Stato avranno gran danno se dovranno attendere quindici o venti giorni ancora, al massimo, affinché il provvedimento sia migliorato e perfezionato.

Ho già detto che mi occuperò in particolare dell'articolo 24 nei cui riguardi ho presentato due emendamenti che mi riservo di illustrare quando si passerà all'esame e alla discussione degli articoli perché, in questo momento, l'illustrazione di quegli emendamenti sarebbe intempestiva.

Per il resto notiamo così, *en passant*, quella discriminazione che viene fatta tra funzionari trasferiti dalla capitale a sedi periferiche e funzionari trasferiti da sede periferica a sede periferica. Non si riesce a capire tutto questo; se non per la volontà di introdurre continue divisioni, continue differenze di interessi tra i funzionari della stessa Amministrazione.

Parimenti chi abbia un po' pratica di soggiorni trova che non sempre, anzi, quasi mai il soggiorno in una grande città costa di più del soggiorno in centri anche inferiori a 5000 abitanti, in particolare per quanto si riferisce ai prezzi degli alberghi. Nei ristoranti poi si paga di più perché i clienti sono in numero minore e perché il turismo è fenomeno sporadico. Non vi è quindi questa differenza e non si capisce per quale ragione una differenza che non esiste debba essere introdotta nel provvedimento legislativo ora al nostro esame.

Mentre mi riservo di tornare sull'argomento in sede di illustrazione di emendamenti, raccomando alla Commissione di non aver il timore di arrecare un danno agli impiegati dello Stato se il provvedimento verrà approvato dopo la Pasqua; sarà meglio attendere un mese od un mese e mezzo e fare una legge che accolga non soltanto delle aspirazioni ma che presenti un carattere di giustizia anche per quanto si riferisce alla misura delle altre indennità che, mentre in passato erano tutte commisurate alla indennità di trasferta, vengono oggi cristallizzate. Abbiamo una promessa, è vero, ma noi siamo pratici di promesse e non sappiamo mai se colui che fa la promessa sarà, dopo due o tre mesi, ancora in grado di poterla mantenere...

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono promesse che faccio come persona!

ANGELINO PAOLO. Personalmente non ho nessuna preferenza, lei od un altro, a me poco importa, ma viviamo un poco sulle sabbie mobili e le promesse sono promesse. Per questo riteniamo che, poiché vi è la possibilità di fare bene oggi, non dobbiamo rimetterci ad una vaga promessa.

RAUCCI. Vorrei, onorevole Presidente, che, in via pregiudiziale, fosse eliminato l'assillo della urgenza propostoci dall'onorevole Relatore che, se è vero che gli statali attendono questo provvedimento, è anche vero che essi desiderano avere un provvedimento che risponda, innanzitutto, alle finalità che il provvedimento si propone e che non contenga discriminazioni od ingiustizie. Se anche dobbiamo, quindi, ritardare di qualche settimana l'approvazione dell'importante provvedimento in discussione, abbiamo il dovere, a mio avviso, di esaminarlo nel dettaglio e di tentare di eliminare manchevolezze, ingiustizie e discriminazioni che anche l'onorevole Relatore sottolineava essere nel disegno di legge.

Sono d'accordo che la nostra discussione si debba concentrare su quattro articoli e precisamente sull'articolo 1 soprattutto per ciò che riguarda la formulazione delle tabelle; e sugli articoli 2, 22 e 24.

L'onorevole Relatore ha detto, riguardo a questi articoli, che da parte dell'altro ramo del Parlamento vi è stata una serie di proposte e che proposte sono state anche fatte dalle organizzazioni sindacali e mi stupisce l'affermazione fatta dall'onorevole rappresentante del Governo, di aver preso ampio contatto con i sindacati di categoria perché le eccezioni proposte, muovono proprio dalle organizzazioni sindacali.

Per quanto attiene alle tabelle vorrei dire, in aggiunta alle considerazioni già fatte dall'onorevole Angelino, che vi è una innovazione quanto mai strana che costituisce discriminazione. In definitiva, gli statali hanno ottenuto evidentemente un successo con la promulgazione del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, nel quale veniva affermato il principio che, a parità di qualifica, indipendentemente dalla carriera di appartenenza, compete lo stesso trattamento economico; con il provvedimento in esame, invece, e qualora approvassimo le tabelle in esso contenute, verremmo a distruggere questo importantissimo principio. È per questo che ritengo che una modifica in questo senso bisogna necessariamente apportare.

Il Governo giustifica questa sua posizione e l'onorevole Relatore ha proposto questa argomentazione del Governo, parlando di una preminenza di funzioni a carattere rappresentativo. Ora proprio questo principio è stato annullato con l'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per quanto riguarda l'articolo 6, mi pare che il Relatore sia stato deciso nel respingere le modificazioni proposte. Il Senato ha modificato l'articolo del disegno di legge presentato dal Governo nel senso che ha ridotto le percentuali rispettivamente dal 20 al 10 per cento e dal 10 al 5 per cento le missioni da compiere in comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti e 500 mila abitanti. Secondo il mio parere non può essere accolto il principio che si vorrebbe generalizzare: cioè che in un comune con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti il costo della vita sia minore. Ognuno di noi è in grado di poter dimostrare la inesattezza di un tale principio. In genere si verifica il fenomeno inverso, cioè nei comuni con meno di 50 mila abitanti non c'è possibilità di scelta sia per

l'alloggio e sia per il ristorante e i prezzi sono notevolmente più alti proprio perché il numero dei clienti è ridotto e quindi le spese di gestione debbono essere divise fra un minor numero di persone. Inoltre nei piccoli comuni non ci sono tavole calde e tutte le altre possibilità che offrono i grandi comuni a chi non può spendere molto.

Che cosa significa l'affermazione fatta dal Relatore secondo cui ridurre l'indennità di una certa percentuale vuol dire porre una remora alla sollecitazione di missioni da parte dei funzionari dello Stato? Noi non possiamo formulare una legge attraverso gli abusi che esistono! Non è un argomento valido! Dobbiamo valutare semplicemente se un principio che sta alla base di quell'articolo, è valido oppure non lo è. Per me non è valido. Per quanto riguarda l'articolo 24, ci sono le considerazioni già accennate dall'onorevole Angelino e del resto accolte dal Relatore che ritiene di poter riparare attraverso un ordine del giorno; ma noi stiamo facendo una legge e dobbiamo formularla nel migliore dei modi possibile. È giusto, molto giusto ciò che diceva il Relatore: la cristallizzazione delle indennità di trasferta nelle misure attuali è inadeguata, ma noi dobbiamo eliminare questa ingiustizia modificando il testo. Ed è per tale motivo che ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 24.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei assicurare la Commissione che tutte le questioni sono state lungamente dibattute in Senato. Abbiamo varato questo testo dopo una faticosa elaborazione cercando di non andare oltre i limiti della spesa prevista. Oggi un qualsiasi aumento nella spesa (come, per esempio, l'abolizione della differenza tra grossi e piccoli centri) ci metterebbe nella condizione di dover chiedere nuovi stanziamenti.

RAUCCI. Non possiamo fare una discussione senza avere a disposizione delle cifre. Noi, in pratica, dovremmo accettare la legge così com'è formulata sulla base di un'affermazione che fa il rappresentante del Governo.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È facile desumere dalla stessa lettura del testo che se apportiamo un aumento dobbiamo modificare tutte le tabelle.

Per quanto riguarda la differenza fra piccoli e grossi centri, bisogna tenere presente un dato di fatto che abbiamo riscontrato: cioè in tutte le cittadine con popolazione inferiore ai 500 mila abitanti, i funzionari (della pubblica istruzione, degli uffici finanziari ecc.) di solito trovano ospitalità negli stessi uffici.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Ma c'è la questione fondamentale degli oneri; noi dobbiamo cercare di contenere la spesa.

Un'altra osservazione che desidero fare è questa: l'Amministrazione si trova di fronte a gravissime difficoltà per la rarefazione del numero dei concorrenti alle carriere direttive. Se vogliamo appiattare sempre di più, noi non avremo più laureati che concorrano per le carriere statali. Non possiamo più appiattare; dobbiamo assolutamente opporci in tal senso!

In ogni caso non posso accettare emendamenti che comportino nuovi oneri. Mi auguro, quindi, che la Commissione voglia approvare senza modifiche il disegno di legge tenendo presente anche che ci impegniamo — per quanto riguarda l'articolo 24 — a presentare un altro disegno di legge che, attualmente, è in fase di elaborazione. In quella sede potremo tenere presente le osservazioni fatte dall'onorevole Pinna.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLUCCI, Relatore. Propongo che venga scelto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 2816.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2816.

Do lettura dell'articolo 1:

« Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F, viste dal Ministro del tesoro, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonché per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'in-

dennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, sempreché la distanza minima fra le due località considerate sia almeno di 15 chilometri.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 15 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera d) del successivo articolo 2.

Per le qualifiche non indicate nelle sei tabelle allegate alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19».

All'articolo 1 è stato presentato un emendamento del deputato Raucci inteso a sostituire, nel secondo comma le parole « 180 giorni » con le altre « 240 giorni ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo pervenuto dal Senato.

(È approvato).

Agli articoli 2, 3, 4, 5 non sono stati presentati emendamenti. Ne darò lettura e successivamente li porrò in votazione.

ART. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un trentaduesimo della diaria intera per ogni ora di missione compresa fra le ore 6 e le ore 22 e di un ventiquattresimo per ogni ora compresa fra le ore 22 e le ore 6.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 mi-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

nuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate a ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne quando siano inferiori alle 5 ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti lo stesso giorno solare;

b) nella località di abituale dimora anche se questa è distante più di 15 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione è svolta come normale servizio di istituto dal personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, ecc.);

d) nelle località distanti meno di 8 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio collegate con questo da regolari servizi di linea;

e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

(È approvato).

ART. 3.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per le missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.

(È approvato).

ART. 4.

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza anche di altro ufficio in località distante meno di 8 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennità di trasferta pari a 5 volte la misura oraria prevista nell'articolo 2 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto. Nel caso di distanza superiore, si applica la disposizione di cui all'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione viene compiuta. Se la stazione è situata fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza intercorrente fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui ai precedenti due commi, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

«Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge sono ridotte del 5 e del 10 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I Comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.

Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge».

C'è un emendamento soppressivo dell'intero articolo 6 presentato dal deputato Raucci.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(*È approvato*).

Agli articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti. Pertanto li porrò in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

Il giorno e l'ora di inizio e fine della missione devono risultare, per dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, da dichiarazione scritta dei dipendenti stessi, dichiarazione che può essere apposta anche in calce alla tabella di liquidazione.

Per gli altri dipendenti, il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora d'inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione. Da questa ultima formalità può prescindere nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione ritenga tale formalità non necessaria.

(*È approvato*).

ART. 8.

Per i dipendenti addetti a servizi per i cui espletamento occorrono, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquista comunque titolo all'indennità di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruanti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.

La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma dell'articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore agli 8 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'articolo 2 della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

«Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri».

L'onorevole Angelino Paolo ha presentato il seguente emendamento soppressivo, inteso ad eliminare le parole « con treno diretto ». L'emendamento di cui ho dato testé lettura corrisponde ad una proposta di emendamento dell'onorevole Pinna. Nel caso che l'emendamento Angelino Paolo non venisse approvato verrebbe a decadere anche la proposta di legge Pinna che si basa su tale principio.

Pongo in votazione l'emendamento Angelino Paolo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 non sono stati presentati emendamenti. Pertanto li porrò successivamente in votazione man mano che ne darò lettura.

ART. 11.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:

prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per gli archivisti e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari;

seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea, purché questi consentano notevole risparmio di tempo e il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di direttore generale o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per gli ispettori generali e qualifiche corrispondenti è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

È ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purché per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di lire 36 a chi-

lometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 52 a chilometro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

(È approvato).

ART. 12.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l'indennità chilometrica di lire 1,25 per i dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in prima classe e di lire 0,85 per i dipendenti ammessi a viaggiare in seconda classe. La stessa indennità compete anche per i viaggi all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per conto dello Stato.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per-treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorché ammessi a rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

(È approvato).

ART. 13.

I rimborsi di cui al precedente articolo 11 competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Al personale con funzioni ispettive che, per lo svolgimento delle stesse, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia al-

cuna possibilità di usare un'autovettura di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, lo uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 30 a chilometro quale rimborso per spese di viaggio. L'uso di tale mezzo deve essere autorizzato dal direttore generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di un proprio mezzo di trasporto viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

(E approvato).

ART. 14.

La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole Amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quelle del materiale e degli strumenti.

(E approvato).

ART. 15.

Al dipendente trasferito è corrisposta la indennità di trasferta per il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del dipendente stesso.

Agli effetti del precedente comma si considerano, come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quel-

li naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri è consentita, anche per le persone di famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri, ed altra sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. E ciò quando il viaggio, effettuato con treno diretto, abbia la durata non inferiore a 12 ore.

(E approvato).

ART. 16.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio, in ferrovia o in piroscalo, delle persone di famiglia di cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a velocità ordinaria di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle masserizie dal bollettino di consegna. È ammessa a rimborso anche l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle persone compiuto con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.

Ove manchi un servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 per ciascuna persona.

Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 26 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i

mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Ove l'itinerario da percorrere sia costituito parte da ferrovia e parte da via ordinaria e, quindi, si rendano necessari più scali, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorse per il trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve fare accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'Amministrazione, non compete al dipendente trasferito alcuna indennità chilometrica.

(E approvato).

ART. 17.

Le spese per l'imbaggio, per la presa e la resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie, escluso il bagaglio a mano, sono rimborsate nella misura di lire 2.600 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 3.100 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Dal rimborso delle spese per l'imbaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e del-

le masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e sempreché questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 16, un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal secondo comma dell'articolo 13 della presente legge per il capo famiglia e quella di cui al secondo comma del precedente articolo 12 per ciascuno dei familiari.

(E approvato).

ART. 18.

Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione nella misura di: lire 100.000 al personale con qualifica di direttore generale e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 85.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 70.000 al personale con qualifica di vice segretario e qualifiche corrispondenti o superiori;

lire 60.000 a tutto il rimanente personale.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia provvisto di indennità d'alloggio.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai sottufficiali in servizio di leva ed ai militari di truppa che non siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso di trasferimento, il trattamento previsto dalla presente legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma del precedente articolo 16.

(È approvato).

ART. 19.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni vicini, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purché la distanza dalla casa municipale del Comune vicinioro alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 17, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di quelle di trasporto dei mobili e delle masserizie.

Nel caso di trasferimento, anche non temporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorché appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata. Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità.

(È approvato).

ART. 20.

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 15, 16 e 17 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti.

Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune è corrisposta l'indennità di cui al successivo articolo 21.

(È approvato).

ART. 21.

Quando, conservando la stessa sede di servizio, il dipendente passa, per disposizione dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un alloggio privato o viceversa compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali di mobili e masserizie trasportati dal precedente al nuovo alloggio, un'indennità di lire 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per presa e resa a domicilio e per carico e scarico lungo l'itinerario.

(È approvato).

ART. 22.

Tutte le amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, hanno facoltà di determinare, con provvedimento del Ministro, indennità di trasferta ridotte in relazione a quelle spettanti a norma della presente legge.

Tale riduzione deve essere determinata per singoli settori dell'amministrazione, tenuto conto del carattere particolare delle missioni, della loro frequente ricorrenza e del luogo dove esse si svolgono.

(È approvato).

ART. 23.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili.

I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti o istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento.

(È approvato).

Do, ora, lettura dell'articolo 24:

«Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'indennità di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuota per il coniuge l'aggiunta di famiglia.

Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori della Capitale».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

«Sopprimere il primo comma e l'ultimo comma».

Tale emendamento è a firma dei deputati Raucci e Trebbi.

«Sopprimere il primo comma e l'ultimo comma».

Tale emendamento è stato presentato dai deputati Angelino Paolo e Albertini.

Pongo in votazione il mantenimento del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 24 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Agli articoli 25, 26, 27 e 28 non sono stati presentati emendamenti. Pertanto li porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 25.

Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, dagli estranei alle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito di intesa con il Ministero del tesoro nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica non superiore a quella di direttore generale o equiparata.

(È approvato).

ART. 26.

A coloro che conseguano la nomina a posto retribuito a carico del bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso della spesa di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purché questa sia diversa dalla località di residenza.

(È approvato).

ART. 27.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del personale ferroviario e postelegrafonico nonché di quello dei monopoli addetto alla coltivazione dei tabacchi di cui, rispettivamente, alle leggi 31 luglio 1957, n. 685, 8 agosto 1957, n. 776, e 4 agosto 1955, n. 721.

(È approvato).

ART. 28.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle allegate al disegno di legge.

Do lettura della tabella A:

ALLEGATO

Tabella A.

MAGISTRATI - CARRIERE DIRETTIVE - UFFICIALI - PROFESSORI	
1. - Presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato; prefetti di 1 ^a classe; generali di Corpo d'armata; professori universitari con coefficiente 970; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	L. 8.000
2. - Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato; direttori generali; generali di divisione; professori universitari con coefficiente 900; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti	» 7.000
3. - Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capi dello Stato; direttori di divisione; colonnelli; professori universitari con coefficiente 500; professori di ruolo A alla V classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	» 6.000
4. - Vice referendari della Corte dei conti, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di II classe, procuratori dello Stato; consiglieri di I classe delle Amministrazioni centrali; maggiori; professori di ruolo A alla II classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	» 5.250
5. - Uditori, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri di III classe delle Amministrazioni centrali; sottotenenti; professori di ruolo B alla I classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori	» 4.500

La pongo in votazione.

(È approvata).

Dò lettura della tabella B:

Tabella B.

CARRIERE DI CONCETTO - PROFESSORI DI RUOLO C INSEGNANTI TECNICO-PRATICI - INSEGNANTI ELEMENTARI	
1. - Segretari capi; qualifiche corrispondenti	L. 5.500
2. - Primi segretari; professori di ruolo C alla IV classe di stipendio; insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori	» 5.000
3. - Vice segretari; professori di ruolo C alla I classe di stipendio; insegnanti elementari alla I classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori	» 4.000

Gli onorevoli Raucci e Trebbi hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo alla tabella B:

- al n. 1 sostituire lire 5.500 con lire 6.000;
- al n. 2 sostituire lire 5.000 con lire 5.250;
- al n. 3 sostituire lire 4.000 con lire 4.500.

RAUCCI. Vorrei chiarire che si tratta semplicemente di un adeguamento a vari coefficienti. Cioè, a parità di coefficiente, indipen-

dentemente dalla qualifica di appartenenza, è indicata la stessa indennità. In questo consiste, in pratica, l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raucci, Trebbi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la tabella B nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Do lettura della tabella C:

Tabella C.

CARRIERE ESECUTIVE

- | | |
|--|----------|
| 1. — Archivisti superiori e qualifiche corrispondenti o superiori | L. 5.000 |
| 2. — Archivisti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori | » 4.000 |
| 3. — Applicati aggiunti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori | » 3.500 |

Gli onorevoli Raucci e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento:

- al n. 1 sostituire lire 5.000 con lire 5.250;
- al n. 2 sostituire lire 4.000 con lire 4.500;
- al n. 3 sostituire lire 3.500 con lire 4.000;

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la tabella C nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Do lettura della tabella D:

Tabella D.

SOTTUFFICIALI — GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

- | | |
|--|----------|
| 1. — Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori | L. 4.000 |
| 2. — Sergenti maggiori e gradi corrispondenti, vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. | » 3.500 |
| 3. — Sergenti e gradi corrispondenti, appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia | » 3.000 |
| 4. — Rimanente personale militare | » 2.500 |

Gli onorevoli Raucci e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo della tabella D.

- al n. 1 sostituire lire 4.000 con lire 5.250;
- al n. 2 sostituire lire 3.500 con lire 4.000;

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la tabella D nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Do lettura della tabella E:

Tabella E.

CARRIERE AUSILIARIE E PERSONALE OPERAIO

- | | |
|---|----------|
| 1. — Commessi Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori | L. 3.000 |
| 2. — Inservienti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori | » 2.800 |

Gli onorevoli Raucci e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo della tabella E.

- al n. 1 sostituire lire 3.000 con lire 3.500;
- al n. 2 sostituire lire 2.800 con lire 3.000;

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la tabella E nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Do lettura della tabella F:

Tabella F.

PERSONALE DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO IN ATTESA DI SISTEMAZIONE
NEI RUOLI AGGIUNTI E PERSONALE NON DI RUOLO — INSEGNANTI INCARICATI
E SUPPLENTI

1. — Prima categoria	L. 4.000
2. — Seconda categoria	» 3.600
3. — Terza categoria.	» 3.200
4. — Quarta categoria	» 2.800

Gli onorevoli Raucci e Trebbi hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo della tabella F.

- al n. 1 sostituire lire 4.000 con lire 4.500;
- al n. 2 sostituire lire 3.600 con lire 4.000;
- al n. 3 sostituire lire 3.200 con lire 3.500;
- al n. 4 sostituire lire 2.800 con lire 3.000;

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la tabella F nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Do lettura del seguente ordine del giorno a firma del deputato Servello;

« La Commissione Finanze e tesoro in occasione della discussione del disegno di legge n. 2816 invita il Governo a studiare provvedimenti atti a mantenere il principio che tutte le indennità comunque denominate, commisurate ad una aliquota della indennità di trasferta ad eccezione di quella prevista dall'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, resteranno stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'indennità di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489 per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della capitale compete nella stessa misura prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato senza figli, non riscuota per il coniuge la aggiunta di famiglia ».

Do lettura del seguente ordine del giorno a firma dei deputati Castellucci, Zugno, Restivo, Curti Aurelio e Patrini:

« La Commissione Finanze e tesoro in occasione della discussione del disegno di legge

n. 2816 considerato che il personale di Amministrazioni centrali è attualmente dislocato nei capoluoghi di regione;

che tale personale gode di una indennità commisurata all'indennità di missione;

che detta indennità ha subito dal 1945 tutte le variazioni in relazione al variare dell'indennità di missione;

considerate le dichiarazioni del rappresentante del Governo di procedere ad una revisione ed adeguamento delle predette indennità con apposito provvedimento allo scopo di non ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame,

prende atto

della dichiarazione del rappresentante del Governo impegnandolo a presentare, quanto prima, un disegno di legge che modifichi, in relazione alla nuova indennità di missione, le indennità spettanti al personale centrale destinato a prestare servizio per decentramento burocratico nei capoluoghi di regione ».

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'ordine del giorno a firma Castellucci, Zugno, Restivo, Curti Aurelio, Patrini Narciso. L'ordine del giorno Servello viene preso in considerazione come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno a firma Servello che il Governo ha accettato come raccomandazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno a firma Castellucci, Zugno, Restivo, Curti Aurelio, Patrini Narciso che il Governo accetta.

(È approvato).

SERVELLO. Desidererei un chiarimento. L'ordine del giorno da me presentato sarebbe stato accolto come raccomandazione. Esso, sostanzialmente, se non nella lettera, collima, ritengo con l'ordine del giorno a firma Castel-

lucci ed altri che, invece, è stato accolto. Mi sembra che la differenziazione tra accoglimento come raccomandazione ed accoglimento vero e proprio, debba essere superata.

RESTIVO. La questione non è la stessa, nel senso che l'ordine del giorno Servello invita il Governo a studiare il problema mentre l'ordine del giorno Castellucci che reca anche la mia firma, mentre prende atto di una dichiarazione, invita il Governo a presentare tempestivamente il nuovo progetto di legge.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro che naturalmente, se l'ordine del giorno Servello è uguale, nella sostanza, all'ordine del giorno Castellucci ed altri, esso viene anch'esso accolto.

ANGELINO PAOLO. Per dichiarazione di voto. Dichiaro, naturalmente a titolo personale, che voterò a favore del disegno di legge testé esaminato, pur spiacente che gli emendamenti che avrèbbero dovuto migliorare questo provvedimento legislativo, non siano stati accolti e sia stato invece accolto un ordine del giorno che temo faccia la fine di moltissimi altri ordine del giorno messi in un cassetto dove hanno dormito i sonni più profondi. Mi auguro che ciò non sia perché era nostra intenzione, anzitutto, di togliere le discriminazioni che si vogliono introdurre tra funzionari e funzionari e, in secondo luogo, di parificare tutte le indennità che erano già parificate alla indennità di missione.

RAUCCI. Per dichiarazione di voto. Desidero dichiarare che il Gruppo comunista mantiene tutte le sue riserve sul disegno di legge testé esaminato. Esso ritiene che in detto disegno di legge vi siano lacune molto gravi, ingiustizie e discriminazioni assolutamente inaccettabili ed è per questo che il Gruppo comunista ha esposto i suoi argomenti e presentato emendamenti. Il Gruppo comunista, pur tuttavia voterà a favore del provvedimento, in considerazione del fatto che esso apporta, per lo meno, alcuni miglioramenti economici alla categoria degli statali.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Grifone ed altri e Vetrone ed altri: Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (454-583-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Grifone, Gomez D'Ayala, Calasso, Mariconda, Faletta, Ferrari Francesco,

Compagnoni, Pino, Magno, Tognoni, Bardini, Caponi, Monasterio, Giorgi, Amiconi, Raffaelli, Romeo (454) e dei deputati: Vetrone, Codacci Pisanelli, Bonomi, Scarascia, Truzzi, Troisi, Bucciarelli Ducci, Marengi, Negrari, Armani, Franceschini, Bersani, Cibotto, Barbi, Repposi, De Marzi Fernando, Pugliese, Baldi, Helfer, Sangalli, Graziosi, Schiavon, Sodano, Stella, Bolla, Semeraro, Viale, Prearo, Boidi, Aimi, Gerbino, Franzo, Pucci Ernesto, Tantalo, Sorgi, Zugno, Iozzelli, Ferrara Domenico, Merenda, Cotellessa, Schiratti, De Leonardis, Monte, Sedati (583) dal titolo « Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi », approvate dalla Camera nel testo unificato nella seduta del 16 novembre 1960 e modificate della V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 febbraio 1961.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Zugno.

ZUGNO, *Relatore*. Le modifiche apportate dal Senato della Repubblica hanno soprattutto carattere formale. Infatti in una, la particella « o » è sostituita dalla particella « ed ». Effettivamente, però, sotto quella forma vi è anche un contenuto sostanziale in quanto, per quel che riguarda le delibere della Commissione compartimentale, occorre che vi sia, per la validità delle stesse, anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, prima di iniziare la perizia, l'assenso del Presidente o del concessionario, recitava il testo da noi approvato; del presidente e del concessionario; dice il testo modificato dal Senato. In effetti, dunque, in base al testo modificato sia il presidente che il concessionario debbono esprimere il loro assenso alla perizia stessa.

Anche l'altra modifica consiste in una variazione di una particella. Infatti, mentre nel testo da noi approvato era detto « qualora non si raggiungesse la unanimità dei voti, oppure il direttore compartimentale e il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia », il testo approvato dal Senato recita: « qualora non si raggiungesse la unanimità dei voti oppure il direttore compartimentale o il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia ». In conseguenza dell'emendamento approvato dal Senato quindi, basta che uno dei due membri non creda di accettare il risultato della perizia perché la decisione venga rimessa alla Commissione centrale.

L'articolo 70, infine è stato completato perché mentre il testo da noi approvato, diceva: « La polizia della sala delle adunanze della Commissione compartimentale è eserci-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

tata dal direttore del compartimento che può allontanare coloro che infrangono le disposizioni del presente regolamento», il testo approvato dal Senato della Repubblica comprende anche la polizia della Commissione di perizia. È cosa questa che era sfuggita alla nostra Commissione e non risultava quindi che vi fosse qualcuno che potesse presiedere anche alla polizia della Commissione di perizia. Il direttore del compartimento eserciterà così la polizia della sala delle adunanze sia della Commissione compartimentale che della Commissione di perizia.

Null'altro ho da dire nei riguardi delle modifiche apportate dal Senato.

Aggiungo di avere però presentato un ordine del giorno in relazione ad un caso che non è stato mai sollevato nella discussione e che invece è risultato alla base di agitazioni tutt'ora in atto, il caso in cui i periti designati dal concessionario e dal proprietario della coltivazione siano nominati dalla stessa persona, il caso cioè in cui le due figure si identifichino nella stessa persona od ente il quale effettua la coltivazione attraverso mezzadri. La valutazione del tabacco deve essere fatta obiettivamente e poiché il mezzadro non solo deve dividere il prodotto col concedente ma deve consegnare il prodotto insieme al concessionario i due periti rappresenterebbero in sostanza una sola parte. L'ordine del giorno da me presentato insieme ai deputati Baldelli, Tantalo, Patrini e Radi tende non a modificare la disposizione di legge ma ad invitare il Governo a voler considerare lo spirito della disposizione stessa per cui i due periti debbono rappresentare parti contrapposte e poiché una delle parti è il mezzadro, è al mezzadro che compete la nomina di uno dei periti.

Do quindi lettura dell'ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro in sede di approvazione delle proposte di legge n. 454-583-B relative alla nuova disciplina della perizia dei tabacchi grezzi e particolarmente in merito a quanto previsto nel 1° comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge numero 2435 del 1933 quale risulta dall'articolo 1 delle proposte di legge suindicate;

invita il Governo

a considerare il caso in cui le due figure di concessionario speciale e di titolare della coltivazione si identifichino nella stessa persona od ente e la coltivazione del tabacco si effettui con mezzadri;

facendo voti

che in tal caso la nomina di uno dei due periti compete al mezzadro interessato esclu-

dendo comunque che i due periti possano essere designati dalla stessa persona od ente sia pure in veste diversa di concessionario speciale e di titolare della coltivazione ».

Oltre alla mia firma c'è quella dei deputati Baldelli, Tantalo, Patrini e Radi.

CAPONI. Poiché non ci è permesso di poter apportare ulteriori modifiche al testo modificato dal Senato e dato che all'articolo 1 vi è una lacuna, una manchevolezza che si tramuta in uno stato di ingiustizia, mi sia permesso di accennare a questa lacuna e di farne oggetto di un ordine del giorno presentati a firma mia e degli onorevoli Calasso e Monasterio.

L'articolo 1 specifica che, quando si consegna il tabacco allo stato secco, qualora non vi sia accordo sul prezzo tra il concessionario speciale ed il coltivatore, si provvede alla nomina di due periti. Avviene spesso, però, che il concessionario speciale è anche concedente di fondi al mezzadro ed in questo caso i due periti verrebbero nominati dalla stessa persona cioè dal concessionario speciale che è anche il concedente. Vi sono poi, concessioni speciali gestite da consorzi di concedenti ed anche in questo caso sarebbero gli stessi concedenti a nominare il perito.

Chiediamo quindi che, se non è possibile modificare la legge e di questo ci rendiamo conto, si intervenga da parte del Ministero delle finanze onde eliminare questa ingiustizia, dando la possibilità al mezzadro, di nominare, in questo caso, il perito di parte. Non so, però, se si possa intervenire in via amministrativa, nell'applicazione della legge oppure se si deve intervenire con una nuova norma legislativa.

Questo è lo scopo dell'ordine del giorno del quale do ora lettura:

« La VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, considerato che per la corrente campagna di conferimento del tabacco non è possibile definire in sede legislativa il riconoscimento del diritto alla designazione del perito di fiducia da parte del mezzadro, nel caso che il concessionario speciale sia anche titolare della coltivazione in qualità di concedente di fondi a mezzadria, oppure la concessione speciale sia gestita da un consorzio di concedenti di fondi a mezzadria ove si coltivano i tabacchi consegnati allo stato secco; nell'attesa della presentazione ed esame di un apposito disegno di legge,

impegna il Ministro delle finanze

a disporre perché ai mezzadri che si trovano nelle condizioni sopra specificate sia consen-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

tita la nomina del perito di fiducia all'atto della consegna dei tabacchi allo stato secco ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1, 2, 3 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Gli articoli 68, 69, 70 e 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 68. — « Nel caso di ricorso la partita è provvisoriamente depositata in un locale dell'Agenzia, la cui porta è chiusa con due differenti serrature, le chiavi delle quali sono tenute: una dal presidente della Commissione di perizia, e l'altra dal dirigente dell'Agenzia.

Almeno un mese prima dell'inizio dei ricevimenti presso le Agenzie, il Ministro per le finanze nomina con proprio decreto, per ciascuna campagna e per ogni Direzione compartimentale una Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi.

La Commissione di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, uno dei quali la presiede e da un tecnico, iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto, designato dal Ministro per l'agricoltura, su terne di nominativi proposte dalle Organizzazioni specifiche tecnico-economiche di categoria, a carattere nazionale, dei tabaccicoltori.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, sempre che prima di iniziare la perizia il presidente od il concessionario, o chi ne fa le veci, abbiano espresso il loro assenso alla perizia stessa.

Il concessionario, il coltivatore ed un delegato dell'Amministrazione hanno facoltà di assistere alle riunioni della commissione e di esporre alla Commissione stessa, prima che sia iniziata la perizia, le proprie osservazioni. A tal fine, il concessionario ed il

coltivatore devono essere invitati in tempo utile.

Qualora non si raggiungesse la unanimità dei voti, oppure il direttore compartimentale e il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia, la decisione — previa richiesta da presentarsi entro il termine di 3 giorni dalla parte interessata — è rimessa alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 69.

Ai componenti la Commissione compartimentale spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia. Al tecnico componente la Commissione in rappresentanza dei concessionari di manifesto (effettivo o supplente) compete, per le partite da lui periziate, una indennità — che è a carico del concessionario ricorrente — da stabilirsi nel decreto di nomina delle Commissioni di cui al primo capoverso del presente articolo ».

Art. 69. — « Le decisioni dei ricorsi dei concessionari di manifesto alla Commissione compartimentale per non raggiunta unanimità dei voti della Commissione stessa e l'esame dei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 68, sono rimesse ad una Commissione centrale nominata per ciascuna campagna dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

La Commissione decide inappellabilmente ed è composta da non più di 3 funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di vice direttore di stabilimento di seconda classe. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione centrale decide a maggioranza di voti in base all'esame dei campioni della partita, prelevati in parti eguali per ciascun cumulo, sotto il controllo del direttore del Compartimento, o chi ne fa le veci, dalla Commissione di cui al precedente articolo 68.

A seguito della comunicazione della decisione della Commissione compartimentale, il concessionario ha facoltà di esportare la partita oggetto del ricorso, ed eguale facoltà può esercitare a seguito della comunicazione della decisione della Commissione centrale.

La partita da esportare deve essere trasportata a cura del concessionario, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della decisione e con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, in un magazzino generale.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Qualora il concessionario non provveda al trasporto della partita nei modi e nei termini di cui al precedente comma, la partita stessa viene introdotta nei magazzini dell'Agenzia, e liquidata al prezzo stabilito dalla Commissione compartimentale o, in caso di ricorso avverso la decisione di questa ultima, al prezzo stabilito dalla Commissione centrale ».

Art. 70. — « La polizia della sala delle adunanze della Commissione compartimentale è esercitata dal direttore del Compartimento, che può allontanare coloro che infrangono le disposizioni del presente regolamento ».

Art. 89. — « La perizia ha luogo dopo che siano trascorsi cinque mesi dal giorno in cui è stato ultimato il condizionamento in colli di tutto il prodotto e, di regola, non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione.

L'Amministrazione può disporre che la perizia sia effettuata sull'intero prodotto o su campioni di esso, in suoi magazzini od uffici ovvero nel Magazzino generale del concessionario.

I campioni estratti, identificati da appositi cartelli firmati dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, sono inviati alla Commissione di perizia a cura e spese di questo ultimo.

Le norme di campionamento e per la perizia sono stabilite con la domanda definitiva di concessione speciale, di cui al precedente articolo 85.

Le Commissioni di perizia per il prodotto ottenuto in ciascuna campagna sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono costituite da:

a) un funzionario tecnico della carriera direttiva del servizio delle coltivazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la presiede;

b) un funzionario tecnico della carriera direttiva o di concetto della stessa Amministrazione, in attività di servizio o in quiescenza;

c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi, ovvero ex funzionario tecnico della carriera direttiva della Amministrazione stessa, collocato a riposo, scelto, tra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri, effettivi o supplenti, sempreché prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario o chi ne fa le veci abbiano espresso il loro assenso allo svolgimento della perizia stessa.

Alla seduta ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve constare se egli accetta il risultato della perizia.

Qualora non sia raggiunta l'unanimità dei voti, o il concessionario non accetti il risultato della perizia, la decisione è rimessa alla Commissione superiore di perizia, nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta da non più di 3 funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico, in attività di servizio o in quiescenza. La presidenza della Commissione sarà affidata ad un funzionario proveniente dal servizio tecnico delle coltivazioni. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione superiore effettua la perizia sui campioni già esaminati dalla Commissione di perizia e ove il presidente lo richieda, su altri campioni prelevati dagli stessi colli.

Il concessionario ha diritto di assistere alla seduta della Commissione superiore e nel relativo verbale viene fatto constare se egli accetta il risultato della perizia.

Il concessionario può riservarsi di comunicare all'Amministrazione la propria accettazione entro due mesi dalla data della perizia effettuata dalla Commissione superiore.

Ove la comunicazione non fosse effettuata entro detto termine, il prodotto oggetto della perizia è considerato destinato all'esportazione in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 91.

In relazione all'entità del prodotto da periziare, possono essere nominate più Commissioni di perizia e Commissioni superiori di perizia.

Ai funzionari componenti la Commissione di perizia e la Commissione superiore di pe-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

ria spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia.

Agli ex funzionari è corrisposto, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma, un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il compenso dovuto ai membri nominati su designazione delle Associazioni di categoria dei concessionari è a carico del concessionario e dell'associazione che ha effettuato la designazione ».

La Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli articoli 68, 69, 70 e 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 68. — « Nel caso di ricorso la partita è provvisoriamente depositata in un locale dell'Agenzia, la cui porta è chiusa con due differenti serrature, le chiavi delle quali sono tenute: una dal presidente della Commissione di perizia, e l'altra dal dirigente dell'Agenzia.

Almeno un mese prima dell'inizio dei ricevimenti presso le Agenzie, il Ministro per le finanze nomina con proprio decreto, per ciascuna campagna e per ogni Direzione compartimentale una Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi.

La Commissione di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, uno dei quali la presiede e da un tecnico, iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto, designato dal Ministro per l'agricoltura, su terne di nominativi proposte dalle Organizzazioni specifiche tecnico-economiche di categoria, a carattere nazionale, dei tabacchicoltori.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, sempre che prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario, o chi ne fa le veci, abbiano espresso il loro assenso alla perizia stessa.

Il concessionario, il coltivatore ed un delegato dell'Amministrazione hanno facoltà di assistere alle riunioni della commissione e di esporre alla Commissione stessa, prima che sia iniziata la perizia, le proprie osservazioni. A tal fine, il concessionario ed il coltivatore devono essere invitati in tempo utile.

Qualora non si raggiungesse la unanimità dei voti, oppure il Direttore compartimentale o il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia, la decisione — previa richiesta da presentarsi entro il termine di 3 giorni dalla parte interessata — è rimessa alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 69.

Ai componenti la Commissione compartimentale spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia. Al tecnico componente la Commissione in rappresentanza dei concessionari di manifesto (effettivo o supplente) compete, per le partite da lui periziate, una indennità — che è carico del concessionario ricorrente — da stabilirsi nel decreto di nomina delle Commissioni compartimentali di cui al presente articolo ».

Art. 69. — « Le decisioni dei ricorsi dei concessionari di manifesto alla Commissione compartimentale per non raggiunta unanimità dei voti della Commissione stessa e l'esame dei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 68, sono rimesse ad una Commissione centrale nominata per ciascuna campagna dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

La Commissione decide inappellabilmente ed è composta da non più di 3 funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di vice direttore di stabilimento di 2ª classe. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione centrale decide a maggioranza di voti in base all'esame dei campioni della partita, prelevati in parti eguali per ciascun cumulo, sotto il controllo del direttore del Compartimento, o chi ne fa le veci, dalla Commissione di cui al precedente articolo 68.

A seguito della comunicazione della decisione della Commissione compartimentale, il concessionario ha facoltà di esportare la partita oggetto del ricorso, ed eguale facoltà può esercitare a seguito della comunicazione della decisione della Commissione centrale.

La partita da esportare deve essere trasportata a cura del concessionario, entro il termine di 15. giorni dalla comunicazione della decisione e con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, in un magazzino generale.

Qualora il concessionario non provveda al trasporto della partita nei modi e nel termine di cui al precedente comma, la partita stessa viene introdotta nei magazzini dell'Agenzia, e liquidata al prezzo stabilito dalla Commissione compartimentale o, in caso di ricorso avverso la decisione di questa ultima, al prezzo stabilito dalla Commissione centrale ».

Art. 70. — « La polizia della sala delle adunanze della Commissione di perizia e della Commissione compartimentale è esercitata dal direttore del Compartimento, che può allontanare coloro che infrangono le disposizioni del presente regolamento ».

Art. 89. — « La perizia ha luogo dopo che siano trascorsi cinque mesi dal giorno in cui è stato ultimato il condizionamento in colli di tutto il prodotto e, di regola, non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione.

L'Amministrazione può disporre che la perizia sia effettuata sull'intero prodotto o su campioni di esso, in suoi magazzini od uffici ovvero nel Magazzino generale del concessionario.

I campioni estratti, identificati da appositi cartellini firmati dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, sono inviati alla Commissione di perizia a cura e spese di questo ultimo.

Le norme di campionamento e per la perizia sono stabilite con la domanda definitiva di concessione speciale, di cui al precedente articolo 85.

Le Commissioni di perizia per il prodotto ottenuto in ciascuna campagna sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono costituite da:

a) un funzionario tecnico della carriera direttiva del servizio delle coltivazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la presiede;

b) un funzionario tecnico della carriera direttiva o di concetto della stessa Amministrazione, in attività di servizio o in quiescenza;

c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi, ovvero ex funzionario tecnico della carriera direttiva della Amministrazione stessa, collocato a riposo,

scelto tra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri, effettivi o supplenti, sempreché prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario o chi ne fa le veci abbiano espresso il loro assenso allo svolgimento della perizia stessa.

Alla seduta ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve constare se egli accetta il risultato della perizia.

Qualora non sia raggiunta l'unanimità dei voti, o il concessionario non accetti il risultato della perizia, la decisione è rimessa alla Commissione superiore di perizia, nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta da non più di 3 funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico, in attività di servizio o in quiescenza. La presidenza della Commissione sarà affidata ad un funzionario proveniente dal servizio tecnico delle coltivazioni. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione superiore effettua la perizia sui campioni già esaminati dalla Commissione di perizia e ove il presidente lo richieda, su altri campioni prelevati dagli stessi colli.

Il concessionario ha diritto di assistere alla seduta della Commissione superiore e nel relativo verbale viene fatto constare se egli accetta il risultato della perizia.

Il concessionario può riservarsi di comunicare all'Amministrazione la propria accettazione entro due mesi dalla data della perizia effettuata dalla Commissione superiore.

Ove la comunicazione non fosse effettuata, entro detto termine, il prodotto oggetto della perizia è considerato destinato all'esportazione in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 91.

In relazione all'entità del prodotto da periziare, possono essere nominate più Commissioni di perizia e Commissioni superiori di perizia.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

Ai funzionari componenti la Commissione di perizia e la Commissione superiore di perizia spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia.

Agli ex funzionari è corrisposto, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma, un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il compenso dovuto ai membri nominati su designazione delle Associazioni di categoria dei concessionari è a carico del concessionario e dell'associazione che ha effettuato la designazione ».

Pongo in votazione l'articolo nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 5, 6 e 7 non sono stati modificati.

Do ora la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al fine di evitare che una categoria, rappresentata in questo caso dai mezzadri, non sia sufficientemente tutelata dichiarato di accogliere gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Zugno, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno Caponi.

(È approvato).

Le proposte di legge saranno votate, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Centro Triestino per la diagnosi e cura dei tumori alcune aree intavolate al demanio dello Stato, estese complessivamente metri quadrati 2.832 circa, site in Trieste e destinate alla costruzione della sede di tale Centro (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2675-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Centro Triestino per la diagnosi e cura dei tumori alcune aree intavolate al demanio dello Stato, estese complessivamente metri quadrati 2.832 circa, site in Trieste e destinate alla costru-

zione della sede di tale Centro ». Tale disegno approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1960 era stato da noi approvato nella seduta del 27 gennaio 1961 ed è stato nuovamente modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 febbraio di questo anno.

Nella discussione di questo disegno di legge fummo del parere che la cessione delle aree non potesse essere dichiarata « a titolo gratuito », come era detto nel testo del disegno di legge ed in conseguenza lo emendammo abolendo la espressione « a titolo gratuito », perché, come ho detto, non ci sembrava di ravvisare la gratuità dell'atto di cessione.

Il Senato di fronte al nostro emendamento ha riconfermato il suo avviso nel ritenere che la cessione debba essere a titolo gratuito ed ha ritrasmesso il testo così come ce lo aveva trasmesso prima che noi lo emendassimo.

A questo punto è opportuno, io ritengo, rinunciare al nostro emendamento, perché è evidente che qualcuno debba pur rinunciare a qualche cosa, e passare alla votazione del disegno di legge così come proposto dal Senato. Il Relatore si dichiara d'accordo ?

PATRINI, *Relatore*. Mi associo alla sua proposta.

PRESIDENTE. La VI Commissione aveva approvato il disegno di legge nel seguente testo:

« È autorizzata la cessione in favore del Centro Triestino per la diagnosi e la cura dei tumori, delle aree site in Trieste complessivamente estese circa metri quadrati 2.832 pervenute allo Stato con atti stipulati presso la Sovrintendenza di finanza di Trieste il 10 dicembre 1953, n. 1443 di repertorio, ed il 12 stesso mese, nn. 1445 e 1446 di repertorio, destinate alla costruzione della sede di tale Centro.

All'approvazione del relativo atto provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto.

La V Commissione del Senato ha così modificato il primo comma dell'articolo unico:

« È autorizzata la cessione a titolo gratuito in favore del Centro Triestino per la diagnosi e la cura dei tumori, delle aree site in Trieste complessivamente estese circa metri quadrati 2.832 pervenute allo Stato con atti stipulati presso la Sovrintendenza di finanza di Trieste il 10 dicembre 1953, n. 1443 di repertorio, ed il 12 stesso mese, nn. 1445

e 1446 di repertorio, destinate alla costruzione della sede di tale Centro ».

Il secondo comma è rimasto invariato.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico nel testo approvato dalla V Commissione del Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo così come approvato dal Senato:

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Centro Triestino per la diagnosi e cura dei tumori alcune aree intavolate al demanio dello Stato, estese complessivamente metri quadrati 2.832 circa, site in Trieste e destinate alla costruzione della sede di tale Centro ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Salari: Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Salari: « Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario ».

Tale proposta è stata approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione della proposta di legge.

ZUGNO, *Relatore*. La proposta di legge n. 1436 vuole da un lato eliminare una sperequazione che si è venuta a creare in seguito alla emanazione di due provvedimenti legislativi: la legge 23 febbraio 1950, n. 66, e la legge 13 marzo 1958, n. 282, che hanno elevato le pene pecuniarie in materia di frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario: e dall'altro lato vuole creare un incentivo negli agenti e nei funzionari incaricati delle ispezioni e delle analisi al fine di perseguire la più intensa azione di controllo e di repressione delle frodi.

L'argomento della repressione delle frodi è di vivissimo interesse e di attualità anche

per gli incessanti progressi della chimica che rende sempre più difficile la ricerca e l'accertamento di violazioni.

I consumatori, anzitutto, ma altresì i produttori esigono i massimi e più decisi interessamenti perché il fenomeno non dilaghi e si assicuri la genuinità dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

Allo scopo occorre far leva su una regolamentazione sempre più rigida di tali prodotti, ma potenziare nel contempo i mezzi che assicurino una efficiente applicazione delle leggi.

Questo provvedimento concerne appunto il secondo aspetto e modifica allo scopo l'articolo 62 della vecchia legge 15 ottobre 1925, n. 2033, che bloccava a lire mille — ed era a quel tempo adeguato — il premio spettante ad ogni scopritore.

La nuova proposta del senatore Salari — già approvata dal Senato stesso — eleva la quota massima di compartecipazione degli scopritori delle frodi ad un massimo di lire 50.000 complessive per ogni accertamento mantenendo la quota stessa nella misura della metà delle pene pecuniarie, quando queste risultino non superiori a lire 100.000.

Ritengo che la legge possa essere un buon strumento e un notevole incentivo all'attività più vasta e efficiente degli organi di controllo e propongo ai colleghi di approvarla senza modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento, perché ritiene necessario innovare ed abolire la regolamentazione della vecchia legge del 1925.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Metà dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sarà diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, però, non potrà superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.

È abrogato l'articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge ».

Il disegno di legge che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma (2785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma ».

L'onorevole Schiratti ha facoltà di riferire.

SCHIRATTI, *Relatore*. L'istituto federale di credito agrario per le regioni del Lazio, dell'Umbria e delle Marche, opera attraverso le casse di risparmio distribuite in queste regioni — come di risparmio che sono precisamente venti, con un complesso di 333 sportelli. Come è naturale questo istituto esercita il credito agrario a lungo termine. E per far fronte a questo speciale credito agrario non può che disporre del capitale e delle riserve: capitale che attualmente ammonta a un miliardo e mezzo e riserve che attualmente ammontano a 700 milioni. È in corso l'aumento del capitale a tre miliardi. Siccome questi mezzi a cui può attingere si sono appalesati e si appalesano sempre più inadeguati ai bisogni di queste tre regioni, l'istituto ha chiesto di essere autorizzato ad emettere obbligazioni nei limiti massimi consentiti per le cartelle fondiari e cioè nel rapporto di venti volte (elevabile a trenta con decreto del Ministro del tesoro, Presidente del comitato per il credito e il risparmio) rispetto allo speciale fondo di garanzia che in aggiunta al patrimonio dell'istituto, le aziende di credito partecipanti dovranno all'uopo costituire con l'istituto stesso. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha al riguardo espresso parere favorevole. Trattandosi di cosa effettivamente utile e cioè di dotare di mezzi adeguati questo istituto, specialmente in questo momento di grave crisi dell'agricoltura, io ritengo che si debba senz'altro concedere la richiesta autorizzazione, approvando il disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Noi non abbiamo che da esprimere parere favorevole sul provvedimento, non senza rilevare che in altre occasioni, per altri istituti, in questa sede ave-

vamo espresso concordemente e a larga maggioranza, la necessità di una discussione d'insieme del problema dell'ordinamento e dell'esercizio del credito agrario.

Oggi noi approviamo questo disegno di legge. Qualche tempo fa si discusse un altro provvedimento consimile riguardante l'Istituto San Paolo.

PRESIDENTE. Qui si tratta di emissione di obbligazioni, che deve essere autorizzata con apposita legge!

RAFFAELLI. Questo potrebbe configurarsi come compito del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Mi pare che sarebbe interesse nostro, proprio per le necessità cui ha accennato anche il relatore onorevole Schiratti — credito agrario in rapporto alle necessità dell'agricoltura — di non procrastinare ulteriormente la discussione d'insieme sugli aspetti, la politica e le caratteristiche del credito agrario in tutte le sue manifestazioni. Non ultima, e lo voglio sottolineare concludendo, la questione della dilatazione delle attività di credito specialmente minore, che può operarsi mediante la cessazione dell'ostracismo alla istituzione di casse rurali e artigiane.

Ella, onorevole Schiratti, ha fatto poca fatica a dire che l'agricoltura ha bisogno oltre che di incentivi, anche di un facile, accessibile e largo credito agrario. E, per le zone in cui opera questo istituto, non ha avuto difficoltà a dire che proprio qui è maggiore la necessità.

Se tutto ciò è vero, io mi chiedo: sta bene che si approvino questi provvedimenti, ma perché non esaminiamo, in sede politica, cioè nell'ambito della nostra Commissione, le direttive che debbono presiedere in generale alla concessione del credito agrario?

Mi pare di scorgere una certa contraddizione fra quanto ha detto l'onorevole Schiratti, e il fatto che il Comitato interministeriale e altri organi conseguenti blocchino ogni iniziativa connessa con le piccole attività agricole, quali le casse di credito rurale e artigiano, che certo svolgerebbero opera utilissima per lo sviluppo di tali attività. Se non mi sbaglio, sono più di cento le domande giacenti presso gli organi competenti. In gran parte sono domande per l'Italia centrale, dove minore è stata la diffusione di questi istituti.

Vorremmo che fosse sentita anche in Senato, e non più procrastinata; la necessità che in sede politica, indipendentemente da tutte le ragioni che hanno ispirato bene o male il Comitato interministeriale, di esaminare le direttive e la politica che presiedono all'atti-

vità del credito in generale e del credito agrario in particolare.

Concludendo, siamo favorevoli a questo provvedimento.

ANGELINO PAOLO. Vorrei ricordare al Presidente della nostra Commissione e al Governo, la situazione del credito agrario in Piemonte, che effettivamente è difficilissima. Il credito agrario viene concesso proprio col contagocce. Abbiamo quindi necessità che il disegno di legge a suo tempo presentato e già all'ordine del giorno, venisse finalmente in discussione per l'approvazione.

Effettivamente sono tante le domande, specialmente di piccolo credito, che non vengono accolte dalle sezioni del credito agrario. In provincia di Alessandria, poi, la situazione è deplorabile per quante sono le richieste che vengono respinte.

SCHIRATTI, *Relatore*. L'onorevole Raffaelli ha risollevato la questione sulla quale, in occasione dell'esame del disegno di legge relativo all'autorizzazione ad esercitare il credito agrario all'Istituto di San Paolo, raccolse l'unanimità di questa Commissione. Sotto questo profilo l'onorevole Raffaelli ha ragione, in quanto ci impegnammo di pregare il Ministro del tesoro di venire qui ad illustrare quelli che sono i criteri del Governo e sentire quelli che sono i suggerimenti della Commissione in materia di credito agrario.

Però le due cose sono diverse. Nel caso dell'Istituto di San Paolo noi dovevamo esaminare se autorizzare o meno tale istituto ad esercitare il credito agrario e in quella sede discutere se dovevamo dare la stessa autorizzazione anche ad altri organismi. Oggi, si tratta di cosa diversa: questo istituto è già autorizzato ad esercitare il credito agrario, ma ha una deficienza di mezzi; si tratta, quindi, di autorizzarlo a completare i mezzi di cui dispone già.

Evidentemente, si tratta di due questioni diverse.

Comunque, sono d'accordo che si potrebbe fare una discussione generale in merito al credito agrario.

Concludo, pregando i colleghi di approvare il provvedimento oggi sottoposto all'esame della nostra Commissione.

RAFFAELLI. Lo approvo, ma chiedo che si discuta l'altro argomento in generale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onorevole Schiratti, ho messo all'ordine del giorno questo provvedimento e non l'altro relativo all'Istituto San Paolo, perché, per ragioni riconosciute da tutti, mi pareva che esso costituisse un argomento diverso, che poteva

seguire una sua strada, riferendosi a un istituto già abilitato all'esercizio del credito agrario: se avessimo abbinato una volta sola i due provvedimenti, li avrei oggi posti tutti insieme all'ordine del giorno: sorta la discussione sulla necessità che la Commissione venisse ad essere informata su tutte le questioni di credito agrario, e su quali enti possano esercitarlo, abbiamo rinviato la discussione dell'altro provvedimento.

Inoltre ho messo questo provvedimento all'ordine del giorno perché ritenevo che riguardo al provvedimento di autorizzazione ad esercitare il credito agrario all'Istituto San Paolo di Torino non vi fosse quella entità di richieste, che era emersa soltanto in sede di discussione generale del provvedimento stesso.

Il Ministro del tesoro, cui ho riferito il desiderio della Commissione, emerso fin da quella discussione, mi ha assicurato che è disposto a venire in Commissione per rendere opportune chiarificazioni sull'argomento del credito.

Poiché siamo in tema di rapporti fra il Ministro e la Commissione vi comunico che il Ministro Trabucchi, col quale ho parlato in questi giorni, mi ha dichiarato, su mia richiesta, di essere disposto a venire in Commissione per riferire, in una seduta straordinaria, sulla situazione del gravame fiscale e della sua distribuzione in Italia e su eventuali prospettive conseguenti; penso che la Commissione sarà lieta di ascoltarlo.

Penso che ciò si potrà fare in un pomeriggio per non turbare l'ordine dei nostri lavori di una giornata, che non ci tenga impegnati per particolari esigenze di votazione, mentre per la questione del credito prenderemo occasione dalla discussione del provvedimento relativo all'Istituto San Paolo di Torino per pregare il Ministro di venire in Commissione.

Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, costituito dalla legge 16 giugno 1939, n. 968, per effetto della trasformazione dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale di che all'articolo 14, n. 7, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,

III LEGISLATURA. — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

(È approvato).

ART. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio dell'Istituto, esistente alla data di pubblicazione della presente legge, le aziende di credito partecipanti dovranno all'uopo costituire presso l'Istituto stesso.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto dell'Istituto.

(È approvato).

ART. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, sono estese, ad ogni effetto, le norme stabilite nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà, subito, votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (Ap-

provato dalla V Commissione permanente del Senato) (2816):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione a cedere a titolo gratuito al Centro Triestino per la diagnosi e cura dei tumori alcune aree intavolate al demanio dello Stato, estese complessivamente metri quadrati 2.832 circa, site in Trieste e destinate alla costruzione della sede di tale Centro » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2675-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto Federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma » (2785):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

GRIFONE e VETRONE ed altri: « Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi » (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (454-583-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatore SALARI: « Misura delle partecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario » (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1436):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1961

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2816, risultano, pertanto, assorbite le proposte di legge n. 322 e n. 1385.

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Baldelli, Bigi, Bima, Calasso, Caponi, Castellucci, Cengarle, Curti Aurelio, Marzotto, Mitterdorfer, Monasterio, Napolitano Francesco, Patrini, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario,

Salizzoni, Scarlato, Schiratti, Tantalò, Terragni, Trebbi, Tripodi, Turnaturi, Valsecchi e Zugno.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI